

*Ai gentili clienti e Loro Sedi*

## **Modello IVA 2021: struttura e novità**

Salvo specifiche eccezioni, **i soggetti passivi IVA sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA** (art. 8 del DPR 322/98). La dichiarazione annuale IVA deve essere presentata **tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce** (art. 8 co. 1 del DPR 322/98). Pertanto, la dichiarazione IVA relativa all'anno 2020 deve essere presentata: i) a decorrere **dall'1.2.2021**; ii) **entro il 30.4.2021**. Con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2021 n. 13095 sono stati approvati: i) il **modello IVA 2021** per il periodo d'imposta 2020 e le relative istruzioni; ii) il modello **"IVA Base" 2021** per il periodo d'imposta 2020 e le relative istruzioni. Il modello IVA 2021 relativo all'anno 2020 è **composto**: i) dal **frontespizio**; ii) **da 18 quadri (da VA a VG)**; iii) dal **prospetto riepilogativo IVA 26 PR**, relativo alla liquidazione IVA di gruppo, comprendente 5 ulteriori quadri (da VS a VZ). Tra le **principali novità della dichiarazione IVA relativa al 2020** (modello IVA 2021) si segnalano: i) **il nuovo rigo VA16**, in cui devono essere indicati i versamenti sospesi nel 2020 avvalendosi delle disposizioni emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19; ii) le cessioni di beni e le prestazioni di **servizi collegate all'emergenza sanitaria da COVID-19** esenti IVA ma che danno diritto alla detrazione; iii) **il nuovo rigo VL41**, per indicare la differenza fra **IVA periodica dovuta e versata** nonché tra credito "potenziale" ed effettivo; iv) il regime relativo all'attività di oleoturismo.

### **Premessa**

L'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA riguarda la **generalità dei soggetti passivi IVA** di cui agli artt. 4 e 5 del DPR 633/72, fatti salvi specifici casi di esonero più avanti descritti.

I modelli IVA 2021 e IVA Base 2021 **relativi al periodo d'imposta 2020** sono stati approvati con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2021 n. 13095, congiuntamente alle relative istruzioni, mentre le specifiche tecniche di trasmissione sono state approvate con il successivo **provv. Agenzia delle Entrate 29.1.2021 n. 28962**.

**Termini di presentazione**

Ai sensi dell'art. 8 del DPR 322/98, la presentazione della **dichiarazione annuale IVA** relativa al 2020 deve essere effettuata nel **periodo compreso tra l'1.2.2021 e il 30.4.2021**.

Nella seguente tabella viene sinteticamente riepilogata **la struttura del modello IVA 2021 relativo all'anno 2020**.

<b>Frontespizio</b>	
<b>Tipo di dichiarazione</b>	Correttiva nei termini
	Dichiarazione integrativa
<b>Dati del contribuente</b>	Partita IVA, impresa artigiana iscritta all'albo, amministrazione straordinaria o concordato preventivo e recapiti (es. indirizzo di posta elettronica)
	Persone fisiche (es. cognome e nome)
	Soggetti diversi dalle persone fisiche (denominazione o ragione sociale e natura giuridica)
<b>Dichiarante diverso dal contribuente (rappresentante, curatore fallimentare, erede, ecc.)</b>	Codice fiscale del sottoscrittore, codice carica e codice fiscale della società dichiarante
	Generalità (es. cognome e nome)
	Fallimento e liquidazione coatta amministrativa (art. 74-bis), data di nomina, data di inizio procedura o del decesso del contribuente, data di fine procedura e procedura non ancora terminata
<b>Firma della dichiarazione</b>	Numero di moduli
	Invio avviso e altre comunicazioni telematiche all'intermediario
	Situazioni particolari
	Esonero dall'apposizione del visto di conformità
<b>Visto di conformità</b>	Firma
	Codice fiscale del responsabile del CAF e codice fiscale del CAF
	Codice fiscale del professionista
<b>Visto di conformità</b>	Firma del responsabile del CAF o del professionista che rilascia il visto di conformità

<b>Sottoscrizione dell'organo di controllo</b>	Soggetto (revisore contabile, responsabile della revisione o collegio sindacale)
	Codice fiscale
	Firma
<b>Impegno alla presentazione telematica</b>	Codice fiscale dell'incaricato
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione
	Ricezione avviso e altre comunicazioni telematiche
	Data dell'impegno
	Firma dell'incaricato
<b>Quadri</b>	
<b>Quadro VA</b>	Informazioni e dati relativi all'attività
<b>Quadro VB</b>	Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari
<b>Quadro VC</b>	Esportatori e operatori assimilati - Acquisti e importazioni senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativi a tutte le attività esercitate
<b>Quadro VD</b>	Cessione del credito IVA da parte delle società di gestione del risparmio
<b>Quadro VE</b>	Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili
<b>Quadro VF</b>	Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione
<b>Quadro VJ</b>	Determinazione dell'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni
<b>Quadro VH</b>	Variazioni delle comunicazioni periodiche
<b>Quadro VM</b>	Versamenti immatricolazione auto UE
<b>Quadro VK</b>	Società controllanti e controllate
<b>Quadro VN</b>	Dichiarazioni integrative a favore
<b>Quadro VQ</b>	Versamenti periodici omessi
<b>Quadro VL</b>	Liquidazione dell'imposta annuale
<b>Quadro VP</b>	Liquidazioni periodiche IVA
<b>Quadro VT</b>	Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA
<b>Quadro VX</b>	Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta
<b>Quadro VO</b>	Comunicazioni delle opzioni e revoche
<b>Quadro VG</b>	Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate
<b>Prospetto riepilogativo IVA 26 PR</b>	
<b>Quadro VS</b>	Distinta delle società del gruppo, dati riepilogativi e garanzie della controllante
<b>Quadro VV</b>	Variazioni delle comunicazioni periodiche di gruppo
<b>Quadro VW</b>	Liquidazione dell'imposta annuale di gruppo
<b>Quadro VY</b>	Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta di gruppo
<b>Quadro VZ</b>	Eccedenze detraibili di gruppo (anni precedenti)

In via generale, sono **obbligati alla presentazione** della dichiarazione annuale IVA tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione **titolari di partita IVA**.

Sono, invece, esonerati dall'adempimento in esame:

- i **soggetti passivi IVA** che, per l'anno d'imposta, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 del DPR 633/72 o che, essendosi avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis del DPR 633/72, hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti;

#### OSSERVA

L'esonero non si applica, tuttavia: qualora il soggetto passivo abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero registrato operazioni intracomunitarie, se sono state eseguite le rettifiche di cui all'art. 19-bis2 del DPR 633/72 o, ancora, nel caso **siano stati operati** acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, **l'imposta è dovuta da parte del cessionario** (acquisti di oro, rottami, ecc.);

- i contribuenti che si avvalgono del **regime forfetario** per gli autonomi di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- i contribuenti che si avvalgono del **regime fiscale di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- i **produttori agricoli** in regime IVA di esonero di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività indicate nella Tariffa allegata al DPR 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74 co. 6 del DPR 633/72, a condizione che non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- le **imprese individuali** che hanno concesso in affitto l'unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA;
- i **soggetti passivi IVA non residenti** che hanno nominato il rappresentante fiscale "leggero" ai sensi dell'art. 44 co. 3 del DL 331/93, qualora abbiano effettuato, nell'anno d'imposta, solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i **soggetti passivi** che, in presenza dei presupposti, hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del **regime speciale** di cui alla L. 398/91 e, pertanto, sono esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i **soggetti domiciliati** o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in altri Stati membri, che si sono identificati ai fini dell'IVA in Italia con le modalità previste dall'art. 74-quinquies del DPR 633/72, per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di

telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro;

- i **raccoglitori occasionali di prodotti selvatici** non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i **raccoglitori occasionali** di piante officinali spontanee ai sensi dell'art. 3 del DLgs. 75/2018 che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro (art. 34-ter del DPR 633/72)

**Curatori  
fallimentari e  
commissari**

In caso di **fallimento o di liquidazione coatta amministrativa**, la dichiarazione è presentata, rispettivamente, dai **curatori o dai commissari liquidatori**.

**OSSERVA**

Tali soggetti sono altresì tenuti a presentare, entro 4 mesi dalla nomina, il modello IVA 74-bis per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ai fini della eventuale insinuazione dell'Erario al passivo della procedura concorsuale.

**Fallimento nel  
corso del 2020**

Nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio **nel corso dell'anno 2020**, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori devono presentare la dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l'anno d'imposta, comprensiva di due moduli:

- **il primo**, per le operazioni registrate nel 2020, anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (ricordandosi di barrare la casella del rigo VA3);
- **il secondo**, per le operazioni registrate successivamente a tale data.

In entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri, comprese **la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL**.

I quadri VT e VX, invece, devono essere compilati esclusivamente nel modulo 01.

Operazioni	Modulo	Quadri	Note
Operazioni registrate <i>ante</i> dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa	01	Tutti i quadri necessari considerata l'attività esercitata Quadri VT e VX	Barrare la casella nel rigo VA3

Operazioni registrate il giorno della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa	02	Tutti i quadri necessari considerata l'attività esercitata
Operazioni registrate <i>post</i> dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa		

In presenza di un **debito IVA risultante dal modulo 01**, relativo al periodo precedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, **occorre riportare nel quadro VX soltanto il credito o debito risultante dal quadro VL del modulo 02**, in quanto i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere compensati né sommati fra loro.

Invece, **in presenza di un credito IVA nel periodo precedente la dichiarazione di fallimento** o di liquidazione coatta amministrativa, nel quadro VX **devono essere riportati i saldi sommati o compensati fra loro risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo**.

Modulo	Quadro VL	Quadro VX
01	A debito	Si riporta solo il debito o il credito risultante dal quadro VL del modulo 02
01	A credito	Si sommano o compensano le posizioni debitorie/creditorie risultanti dal quadro VL - Sez. 3 di entrambi i moduli

**Fallimento dopo la chiusura del periodo d'imposta 2020**

Nell'ipotesi in cui **la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo compreso tra l'1.1.2021** e il termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale IVA **relativa all'anno 2020 (30.4.2021)**, e quest'ultima dichiarazione **non risulti presentata dal contribuente fallito** o posto in liquidazione coatta amministrativa, **tale dichiarazione deve essere presentata dai curatori fallimentari** o dai commissari liquidatori entro i termini ordinari, ovvero **entro 4 mesi dalla nomina, se quest'ultimo termine scade successivamente**.

## OSSERVA

Resta fermo, anche in questo caso, **l'obbligo di presentare**, all'Agenzia delle Entrate, entro 4 mesi dalla nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore, lo **specifico modello IVA 74-bis**.

### Soggetti non residenti

Nell'ipotesi in cui l'obbligo ricada su soggetti non residenti, **la dichiarazione deve essere presentata:**

- dal **rappresentante fiscale** nominato dal soggetto non residente ai sensi dell'art. 17 co. 3 del DPR 633/72, se il soggetto ha operato mediante il rappresentante medesimo;
- dal **soggetto non residente** il quale si sia identificato direttamente ai fini IVA in Italia ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72.

## OSSERVA

Se nel corso dell'anno solare il soggetto estero ha **sostituito il proprio rappresentante fiscale**, attribuendo la nomina a un altro soggetto, deve essere presentata una sola dichiarazione da parte del soggetto che opera alla data di presentazione della medesima.

Qualora il soggetto non residente, nel corso del 2020, **abbia operato in parte mediante rappresentante fiscale**, in parte mediante identificazione diretta, l'obbligo dichiarativo **deve essere assolto da parte del soggetto operante** alla data di presentazione della dichiarazione, **mediante un'unica dichiarazione**, costituita da più moduli in rapporto agli istituti di cui il soggetto si è avvalso nel corso dell'anno.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito le indicazioni per le **modalità di compilazione della dichiarazione IVA** con riferimento all'ipotesi in cui il soggetto si sia avvalso prima dell'istituto del rappresentante fiscale e successivamente dell'istituto dell'identificazione diretta, distinguendo il caso in cui **il passaggio sia avvenuto entro il 31.12.2020 da quello in cui si sia verificato tra l'1.1.2021 e il 30.4.2021**.

### Passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta nel corso del 2020

Nel caso in cui, durante il 2020, il soggetto non residente sia **passato dall'istituto del rappresentante fiscale** all'identificazione diretta, l'obbligo dichiarativo deve essere assolto:

- dal soggetto che opera alla data di **presentazione della dichiarazione;**
- **mediante un'unica dichiarazione**, costituita dal frontespizio e da due moduli distinti, uno per l'attività svolta mediante la rappresentanza e uno per l'attività svolta mediante l'identificazione diretta.

Nel frontespizio dovrà essere indicata la partita IVA attribuita al **soggetto non residente a seguito della presentazione del modello ANR**.

Nel modulo 01 devono essere indicate **le operazioni effettuate avvalendosi dell'istituto dell'identificazione diretta**, mentre nel modulo 02 devono essere indicate quelle effettuate avvalendosi del rappresentante fiscale.

Operazioni	Modulo	Quadri	Note
Operazioni effettuate avvalendosi dell'identificazione diretta	01	Tutti i quadri necessari considerata l'attività esercitata	
Tutte le operazioni effettuate durante l'anno	01	Quadro VA - Sez. 2 Quadro VL - Sez. 2 e 3 Quadri VC, VH, VM, VT, VX e VO	
Operazioni effettuate avvalendosi del rappresentante fiscale	02	Tutti i quadri necessari considerata l'attività esercitata	Nel rigo VA1, campo 5, si deve riportare il numero di partita IVA attribuito al rappresentante fiscale, non più operativo

**Passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta dopo la chiusura del periodo d'imposta**

Se il passaggio è **avvenuto tra l'1.1.2021** e la data di presentazione della dichiarazione annuale, questa deve essere presentata, con un solo modulo, indicando, nei dati del contribuente, quelli del soggetto non residente e la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello ANR.

#### OSSERVA

Nel rigo VA1, campo 5, **deve essere indicata la partita IVA utilizzata dal rappresentante fiscale** per assolvere agli adempimenti IVA e successivamente estinta.

**Novità della dichiarazione annuale iva per il 2020**

Si riepilogano, di seguito, le **principali novità della dichiarazione annuale IVA per il 2020**.

## Quadro VA

È stato inserito il nuovo **rigo VA16** riservato ai soggetti passivi che **non hanno effettuato nel 2020**, alle scadenze previste, i versamenti IVA (compreso il saldo relativo al 2019) avvalendosi delle **disposizioni di sospensione** emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Nel predetto rigo occorre indicare:

- ➔ nella **casella 1**, il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19” posta in appendice alle istruzioni della dichiarazione IVA in esame;
- ➔ nel **campo 2**, l'importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.

## OSSERVA

I soggetti che hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare **più campi per indicare gli importi sospesi** in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui hanno usufruito.

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19											
Codice		Importo		Codice		Importo		Codice		Importo	
1	2		,00	3	4		,00	5	6		,00
7	8		,00	9	10		,00	11	12		,00
13	14		,00	15	16		,00	17	18		,00

Il rigo deve essere compilato **anche dalle società**, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, che abbiano **partecipato nel 2020 a una procedura di liquidazione IVA di gruppo** consentendo a tale procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società oppure di **sospendere l'intero versamento della procedura stessa**.

## Quadro VF

Nel rigo VF30 è stata prevista **la nuova casella 10** che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato **all'attività di oleoturismo** di cui alla L. 160/2019.

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione		VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	
* agenzie di viaggio	1	* spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6
* beni usati	2	* attività agricole connesse	7
* operazioni esenti	3	* imprese agricole	8
* agriturismo	4	* enoturismo	9
* associazioni operanti in agricoltura	5	* oleario	10

Nel rigo VF34 è stato introdotto il nuovo campo 9 per tenere conto, nella determinazione della percentuale di detrazione:

- ➔ delle **cessioni di beni necessari** per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 124 del DL 34/2020, conv. L. 77/2020);
- ➔ delle **cessioni di vaccini contro il COVID-19** e delle relative prestazioni di servizi strettamente connesse (art. 1 co. 453 della L. 178/2020).

Tali operazioni esenti IVA conferiscono, infatti, il diritto alla detrazione dell'imposta. Il campo successivo ("Percentuale di detrazione") è stato rinumerato.

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione			
1	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili
3	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	4	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
5	Operazioni non soggette	6	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1
7	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	8	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
9	Operazioni esenti art. 124 d.l. 34/2020	10	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione			
1	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili
3	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	4	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
5	Operazioni non soggette	6	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1
7	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	8	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
9	Operazioni esenti art. 124 d.l. 34/2020	10	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)

## Quadro VI

Il **quadro VI** è stato **soppresso**, poiché l'obbligo dei fornitori di comunicare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute è **stato eliminato** dall'art. 12-septies del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019).

**QUADRO VI**  
DICHIARAZIONE  
DI INTENSO ILLUMINATE

Dati relativi al cessionario o committente

Partita IVA

V11 Numero protocollo

V12

V13

V14

V15

V16

### Quadro VQ

Nel quadro VQ è stata introdotta la nuova colonna 7 nella quale indicare **l'ammontare dell'IVA periodica relativa all'anno d'imposta di colonna 1 versata**, a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra:

- ➔ il giorno successivo alla data di presentazione del **modello IVA 2020 per il 2019**;
- ➔ e la data di presentazione del **modello IVA 2021 per il 2020**.

Le colonne successive **sono state rinumerate**.

**QUADRO VQ**  
VERSAMENTI PERIODICI  
OMESSI

1	2	3	4
Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti
VQ1	,00	,00	,00
5	6	7	8
IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	Versamenti sospesi per eventi eccezionali	Credito maturato
,00	,00	,00	,00
9	10	11	12
Codice fiscale	Modulo	Gruppo	

### OSSERVA

Si ricorda che il **quadro VQ consente la determinazione del credito maturato** a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, **relativi ad anni d'imposta precedenti al 2020**.

### Quadro VL

È stato previsto il **nuovo rigo VL41 per indicare**:

- ➔ nel **campo 1**, la differenza, se positiva, tra l'IVA periodica dovuta (campo 2 del rigo VL30) e l'IVA periodica versata (somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30);
- ➔ nel **campo 2**, la differenza, se positiva, tra il credito "potenziale" (ossia quello che si sarebbe generato qualora l'IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la

data di presentazione della dichiarazione annuale) e il credito effettivamente indicato nel rigo VL33. Il rigo va compilato solo se la predetta differenza è positiva.

VL41	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo
	1	2

## Quadro VO

È stato introdotto il **rigo VO16 riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi** indicate nell'art. 7-*octies* del DPR 633/72 (servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici) nei **confronti di committenti** non soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'UE.

## OSSERVA

La casella deve essere barrata da coloro che esercitano l'opzione, a partire dal 2020, per l'**applicazione dell'IVA nello Stato di residenza del committente**.

VO16 PRESTAZIONI DI SERVIZI ELETTRONICI (art. 7- <i>octies</i> )	Opzioni														
	BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	IL	NL	PT	SM	AT	FI	SE

Nel rigo VO26 è stata prevista la **casella 2 per consentire alle imprese minori** di comunicare la revoca dell'opzione per tenere i **registri IVA senza operare** annotazioni relative a incassi e pagamenti.

VO26	TENUTA DEI REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 5, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Revoca 2	<input type="checkbox"/>
------	---	-----------	-------------------------------------	----------	--------------------------

È stato introdotto il **rigo VO36 riservato ai soggetti** che esercitano l'attività oleoturistica e comunicano di **aver optato per l'applicazione dell'IVA** e del reddito nei modi ordinari.

VO36	ATTIVITÀ OLEOTURISTICA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi 513 e 514, legge n. 160/2019)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
------	--	-----------	--------------------------

## Quadro VS

Per quanto riguarda il **quadro VS sezione 2** ("Dati riepilogativi"), è stato inserito il nuovo **rigo VS23 riservato ai soggetti** che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell'emergenza **sanitaria da COVID-19**.

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19											
Codice		Importo		Codice		Importo		Codice		Importo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V523			,00				,00				,00
			,00				,00				,00
			,00				,00				,00

## Quadro VW

Nel quadro VW sezione 2 (“Determinazione dell’IVA a debito o a credito”) è **stato previsto il nuovo rigo VW41** per indicare:

- ➔ nel **campo 1**, la differenza, se positiva, **tra l’IVA periodica dovuta** (campo 2 del rigo VW30) e l’IVA periodica versata (somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VW30);
- ➔ nel **campo 2**, la differenza, se positiva, **tra il credito “potenziale”** (ossia quello che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale) e **il credito effettivamente indicato nel rigo VW33**. Il rigo va compilato solo se la predetta differenza è positiva.

VW41		Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata		Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	
1	2	3	4	5	6
			,00		,00

*Come sempre lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti .*

*CSA International Consulting Srl*

Milano, 10 Marzo 2021

Copyright© La Lente sul Fisco